

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Giurisdizione, legge regolatrice, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1528977> since 2024-11-04T15:43:30Z

Publisher:

Giuffrè

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

CAPITOLO XI

GIURISDIZIONE, LEGGE REGOLATRICE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

di *Margherita Salvadori*

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo di riferimento. — 2. L'ambito di applicazione del regolamento (CE) 4/2009. — 3. La competenza giurisdizionale: titoli generali, titolo sussidiario, *electio juris* e *forum necessitatis*. — 4. La legge applicabile. Il Protocollo dell'Aja del 2007. — 5. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti stranieri. La Convenzione dell'Aja del 2007. — 6. Il patrocinio a spese dello Stato. — 7. La cooperazione tra le autorità nazionali.

1. Il quadro normativo di riferimento.

La tutela dei crediti alimentari nell'ambito dei rapporti privatistici connotati da elementi di internazionalità ha da tempo imposto la collaborazione tra autorità giudiziarie di paesi diversi. Oltre a diverse convenzioni internazionali, anche l'Unione europea ha introdotto proprie norme.

Diverse convenzioni internazionali disciplinano profili specifici dell'obbligazione alimentare ⁽¹⁾. In primo luogo la « Convenzione dell'Aja del 24 ottobre del 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni verso i figli » e la « Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni matrimoniali verso i figli », il cui ambito di applicazione è limitato alle obbligazioni alimentari verso i figli minori legittimi, illegittimi e adottivi non coniugati e di età inferiore ad anni ventuno. Mentre la « Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge

⁽¹⁾ V. C. BISCARETTI DI RUFFIA, *Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato convenzionale*, Padova, 1989

applicabile alle obbligazioni alimentari »⁽²⁾ e la « Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973⁽³⁾ concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari » ampliano il loro campo di applicazione a tutte le obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti e disciplinano quelle derivanti da relazioni di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.

In materia di crediti alimentari è ancora in vigore la « Convenzione per il recupero all'estero degli obblighi alimentari », adottata a New York il 20 giugno 1956, che detta regole volte a facilitare la realizzazione della pretesa alimentare ed in particolare prevede una procedura particolare per la concreta esecuzione delle sentenze⁽⁴⁾.

Anche la « Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante », adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 ed elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, contiene una disposi-

(2) Sono Stati contraenti la Francia, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna. A questa Convenzione faceva rinvio l'art. 45 della legge 218 del 1995, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Cfr. A.CAGNAZZO, *Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale. Diritto internazionale privato*, Torino, 2011, pp. 1022 ss.

(3) Sono Stati contraenti la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna e la Svizzera.

(4) La Convenzione di New York del 1956 è stata conclusa nell'ambito delle Nazioni Unite al fine di stabilire regole certe per realizzare in concreto il diritto al mantenimento a favore dei minori, e più in generale ai familiari, che a seguito della interruzione di una relazione familiare possono perdere la stabilità e il sostegno alimentare. Ne sono parte 76 Stati, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea. L'Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione di New York del 1956 con legge n. 338 del 23 marzo 1958, in G.U.R.I. 17 aprile 1958.

Gli Stati contraenti possono rivestire sia la qualificazione di Autorità Speditrice che quella di Istituzione Intermediaria; è Autorità Speditrice lo Stato contraente che avvia il procedimento e che trasmette la richiesta alimentare all'Autorità di un altro Stato contraente, affinché questo realizzi la richiesta di esigere il credito alimentare da un soggetto che si trova nella propria giurisdizione territoriale; è invece Istituzione Intermediaria, il Governo che riceve la richiesta di assistenza e che ha il dovere di raggiungere il debitore tenuto a corrispondere gli alimenti.

Per l'Italia è competente il Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze. Ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 18 aprile 2000 n. 142 — Regolamento d'integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 —, il termine per dare applicazione all'istanza del privato inoltrata a mezzo della Prefettura competente o dell'Autorità Intermediaria è di 90 giorni.

zione tesa a facilitare il rimborso delle somme dovute a titolo di alimenti dal lavoratore migrante a favore della persona rimasta nello Stato di origine.

Più di recente sono entrati in vigore — quindi hanno sostituito le precedenti convenzioni dell'Aja — il « Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari », che ha come obiettivo quello di rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti, e la « Convenzione internazionale del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ».

La convenzione dell'Aja del 2007 è entrata in vigore il 10 agosto 2014. Gli Stati firmatari sono: Albania, Burkina Faso, Bosnia-Erzegovina, Norvegia, Ucraina e Stati Uniti d'America, l'Unione europea ⁽⁵⁾ e da ultimo anche la Danimarca ⁽⁶⁾.

Il Protocollo dell'Aja del 2007 è entrato in vigore il 1 agosto 2013; Stati firmatari sono l'Unione europea (senza la Danimarca) e Serbia. Peraltro, il Protocollo è stato provvisoriamente applicato tra gli Stati dell'Unione (ad eccezione della Danimarca ed, in un primo momento, del Regno Unito ⁽⁷⁾) dal 18 giugno 2011, data di entrata in vigore del Reg. 4/2009, perché il regolamento ha stabilito di disciplinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare facendo rinvio alla disciplina del Protocollo ⁽⁸⁾.

Alla Convenzione dell'Aja del 2007 come al Protocollo dell'Aja del 2007 possono aderire tutti gli Stati, senza che la partecipazione ad uno strumento impedisca o imponga la partecipazione anche all'altro strumento, vale a dire che al Protocollo dell'Aja del 2007 può aderire qualsiasi Stato, a prescindere dal fatto che esso sia uno degli Stati contraenti della Convenzione dell'Aja del 2007, e viceversa (art. 58 della Convenzione ed art. 23 del Protocollo).

Nell'Unione europea ad una prima disciplina delle obbligazioni

⁽⁵⁾ Decisione 2011/432/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, in G.U.U.E. I. 192/39 del 22 luglio 2011.

⁽⁶⁾ Infatti la Decisione 2015/535 della Commissione del 27 marzo 2015 ha autorizzato il Regno di Danimarca a ratificare la convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, in G.U.U.E. I. 86/152 del 31 marzo 2015.

⁽⁷⁾ V. *infra* nota n. 16, Decisione della Commissione 2009/451/CE.

⁽⁸⁾ V. *infra* par 4 del presente lavoro.

alimentari era contenuta nel Reg. 44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁹⁾ e nel Reg. 805/2004 relativo al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ⁽¹⁰⁾. Dal 18 giugno 2011 è invece applicabile il Reg. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ⁽¹¹⁾, successivamente integrato dal Reg. 517/2013, relativo all'adesione della Croazia ⁽¹²⁾, e dal Regolamento di esecuzione 2015/228, che sostituisce gli allegati da I a VII del Reg. 4/2009 ⁽¹³⁾.

L'obiettivo del legislatore europeo è quello di introdurre un sistema uniforme di norme sulla competenza giurisdizionale, sull'individuazione del diritto applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni, transazioni giudiziarie ed atti pubblici, nonché in merito alla cooperazione tra autorità nazionali. Infatti, riunendo in un unico strumento normativo la regolamentazione dei diversi aspetti della materia, dovrebbero essere meglio tutelati gli interessi del creditore di alimenti nelle controversie transfrontaliere.

Rimane eccentrica la posizione della Danimarca che non partecipa al regolamento 4/2009, ma con lettera del 14 gennaio 2009 ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio nella misura in cui modifichi il regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁴⁾.

⁽⁹⁾ In G.U.U.E. L12/1 del 16 gennaio 2001, oggi sostituito dal Regolamento (CE) 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in G.U.U.E. L351/1 del 20 dicembre 2012.

⁽¹⁰⁾ In G.U. U.E. n. L143/15 del 30 aprile 2004.

⁽¹¹⁾ In G.U.U.E. L 7/1 del 10 gennaio 2009. La modulistica prevista nei sette allegati al Regolamento è stata recentemente aggiornata dal Regolamento di esecuzione 2015/228, che ha sostituito gli allegati da I a VII del Reg. 4/2009, in G.U.U.E. L 49/1 del 20 febbraio 2015. Il regolamento di esecuzione tiene conto del recente ingresso della Croazia nell'Unione europea, della partecipazione del Regno Unito al Regolamento 4/2009, nonché della sua applicazione parziale alla Danimarca.

⁽¹²⁾ In G.U.U.E. L 158/1 del 10 giugno 2013.

⁽¹³⁾ In G.U.U.E. L 49/1 del 20 febbraio 2015.

⁽¹⁴⁾ Il regolamento 44/2001 prevede una competenza speciale in tema di alimenti. Infatti l'art. 5 febbraio stabilisce: « La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad

2. L'ambito di applicazione del regolamento (CE) 4/2009.

A far data dal 18 giugno 2011 le obbligazioni alimentari sono disciplinate dal Reg. 4/2009 ⁽¹⁵⁾, al quale partecipano, pur in forza di diverse disposizioni, sia il Regno Unito ⁽¹⁶⁾ sia la Danimarca ⁽¹⁷⁾, che però non partecipa alla Convenzione dell'Aja del 2007, né al Protocollo dell'Aja del 2007 limitatamente ai rapporti con Stati terzi.

L'ambito di applicazione del Reg. 4/2009 comprende tutte le obbligazioni alimentari che scaturiscano da rapporti familiari e da rapporti di parentela, matrimonio o affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti.

Il quadro normativo è integrato rispettivamente dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, relativo alla legge applicabile alle

un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti ».

⁽¹⁵⁾ Tra i primi commenti ricordiamo: F. POCAR, I. VIARENGO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2009, 805; M. CASTELLANETA, A. LEANDRO, *Il Regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove Leggi Civili Comm.*, 2009, 1051; S. MARINO, *Il nuovo regolamento comunitario sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di obbligazioni alimentari*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Comm.*, 2009, 599; F. TROMBETTA PANIGADI, *Le obbligazioni alimentari*, in P. DE CESARI (a cura di), *Persona e famiglia*, vol II, *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, 2008, 450; B. ANCEL, H. MIUR WATT, *Aliments sans frontieres. Le Règlement CE n. 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Revue Critique*, 2010, 457.

⁽¹⁶⁾ Il Regno Unito — che in un primo momento aveva dichiarato di non partecipare all'adozione del regolamento, v. considerando n. 47 del regolamento 4/2009 — ha successivamente esercitato l'*opting-in*, così Decisione della Commissione 2009/451/CE dell'8 giugno 2009, *sull'intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari*, in G.U.U.E. L. 149/1 12 giugno 2009.

⁽¹⁷⁾ Il Regno di Danimarca ha notificato, con lettera del 14 gennaio 2009, alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento 4/2009 nella misura in cui tale regolamento modifica il regolamento 44/2001, così Avviso relativo all'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. L149/7 del 12 giugno 2009. Tuttavia la Danimarca non partecipa alla Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

obbligazioni alimentari ⁽¹⁸⁾, incorporato nel sistema del regolamento per quanto concerne la disciplina della legge applicabile — è opportuno ricordare nuovamente che anche se entrato internazionalmente in vigore solo il 1 agosto 2013, il protocollo dell’Aja del 2007 è stato applicato provvisoriamente nell’Unione europea dal 18 giugno 2011 —, e dalla Convenzione dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, approvata con Decisione 2011/432/UE del 9 giugno 2011, ed in vigore dal 1 agosto 2013 ⁽¹⁹⁾, che offre un quadro completo per affrontare le questioni relative alle prestazioni alimentari con altri Stati parte della Convenzione ma non membri dell’UE.

La definizione dell’ambito di applicazione oggettivo del Regolamento è riconducibile alla nozione di obbligazioni alimentari, che il considerando n. 11 ricorda debba essere una nozione interpretata in maniera autonoma ed alla delimitazione delle possibili fonti di quelle obbligazioni nei « rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità » (art.1, par. 1).

Per quanto concerne la nozione di alimenti essa si inserisce nel solco del reg. 44/2001, in continuità con la Convenzione di Bruxelles del 1968 e con l’interpretazione della Corte di Giustizia. In particolare la nozione di alimenti differisce da quella accolta nel codice civile italiano agli artt. 433 e seguenti ⁽²⁰⁾ ed è riconducibile alla nozione inglese di “maintenance”, a quella francese di “prestation alimentaire” ed a quella tedesca di “Unterhalt”, vale a dire a prestazioni che in conseguenza di un rapporto familiare assicurano il mantenimento del beneficiario. Di conseguenza le obbligazioni alimentari disciplinate dal

⁽¹⁸⁾ Cfr. Decisione 2009/941/CE del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo dell’Aja, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in G.U.U.E. l. 331/17 del 16 dicembre 2009.

⁽¹⁹⁾ In G.U.U.E. l. 192/1 del 22 luglio 2011.

⁽²⁰⁾ Nell’ordinamento italiano, infatti, vi è una netta distinzione tra « alimenti » ed altri doveri contributivi e di mantenimento nell’ambito delle relazioni familiari, quali il « dovere di contribuzione tra coniugi » (art. 143 c.c.), il « mantenimento, istruzione ed educazione dei figli », anche se nati fuori dal matrimonio (artt. 30 Cost., 147, 148 c.c., l. 10 dicembre 2012 n. 219, e d.l. 28 dicembre 2013 n. 154); il « mantenimento in favore del coniuge separato » (art. 156 c.c.), il « mantenimento della prole » nella fase patologica del rapporto (art. 155 c.c., applicabile tanto alla separazione, che al divorzio, che all’annullamento del matrimonio, così come alle relazioni con i figli naturali) e l’« assegno di divorzio » (art. 5, l.div.).

regolamento 4/2009 sono tutte quelle prestazioni assistenziali dovute da ciascun coniuge, o ex coniuge, nei confronti dell'altro, oltre che dai genitori nei confronti dei figli, indipendentemente che si tratti di prestazioni limitate ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali del beneficiario quanto invece a garantire un più elevato tenore di vita ⁽²¹⁾.

Non paiono invece rientrare nella nozione eventuali obbligazioni alimentari derivanti da rapporti non coniugali, quali le convivenze anche quando registrate e parificate al matrimonio nell'ambito dell'ordinamento statale ⁽²²⁾, situazioni che non sembrano al momento poter beneficiare delle tutele previste dal Regolamento.

Tuttavia deve essere precisato che il Protocollo del 2007 sulla legge applicabile, cui fa espresso rinvio il Reg. 4/2009, prevede che gli Stati membri che disciplinino istituti quali il matrimonio tra persone dello stesso sesso, come altre forme di partnership legislativamente regolate, potranno darvi rilievo ed applicare loro la disciplina prevista per i coniugi e agli ex coniugi (art. 5 del Protocollo del 2007) ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

⁽²¹⁾ La Corte di giustizia UE ha dato della nozione di alimenti un'interpretazione molto ampia, riferendo tale espressione anche all'assegno di divorzio, ed addirittura alla decisione che, nel contesto di una procedura divorzile, abbia condannato al pagamento di una somma forfettaria o abbia disposto il trasferimento di un diritto reale su di un immobile Cfr. Sent. 27 febbraio 1997, n. 220/95, *Van den Boogaard c. Laumen*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 308.

⁽²²⁾ Deve infatti essere ricordato che l'accertamento del rapporto di famiglia su cui si fonda l'obbligazione alimentare continua ad essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri.

⁽²³⁾ La soluzione tesa ad estendere al regolamento la previsione contenuta nel Protocollo sulla legge applicabile è autorevolmente sostenuta da A.BONOMI, *Explanatory Report on the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*, ottobre 2009, www.hcch.net, par. 31.

⁽²⁴⁾ Non sembra invece essere argomentabile che in questa direzione si muova il considerando n. 12 della prima proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, ove viene precisato che «Le obbligazioni alimentari tra partner dell'unione registrata, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento». Infatti la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126 — C7-0093/2011 — 2011/0059(CNS)) ha

Certamente estranee all'ambito di applicazione del Reg. sono invece le obbligazioni alimentari il cui fondamento non sia riconducibile ai rapporti di famiglia, come ad esempio il caso di contratti, fatti illeciti, donazioni e successioni *mortis causa* ⁽²⁵⁾. Rientrano invece nel campo di applicazione del Regolamento tutte quelle obbligazioni derivanti da un accordo comunque connesso ad un'obbligazione alimentare già esistente perché derivante da accordi matrimoniali (art. 4).

Il creditore di alimenti è definito come qualsiasi persona fisica cui sono dovuti gli alimenti, in forza di una decisione, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria, o si presume siano dovuti in seguito alla richiesta ad un giudice o un'autorità amministrativa di uno Stato membro (art. 2, par. 1, n. 10).

Va evidenziato che la nozione di creditore va estesa all'ente pubblico che agisca per conto di una persona cui siano dovuti gli alimenti, nonché all'ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti. (art. 64).

Il debitore invece è qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti sulla base di detti atti o alla quale sono richiesti alimenti (art. 2, par. 1, n. 11).

Quanto alle convenzioni internazionali in materia di alimenti, l'art. 69 lascia impregiudicata l'applicazione delle convenzioni bilaterali e multilaterali di cui sono parti gli Stati membri nei rapporti con Stati terzi, ma stabilisce che il regolamento prevale su tali convenzioni tra gli Stati membri ⁽²⁶⁾.

proposto di modificare detto considerando con questa nuova formulazione «Le obbligazioni alimentari tra coniugi, che sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari».

⁽²⁵⁾ A titolo esemplificativo ricordiamo che eventuali obbligazioni che trovino autonomo fondamento in un contratto di mantenimento o in una donazione sono disciplinate dal Reg. 1215/2012 quanto alla giurisdizione e al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e dal Reg. 593/2008, c.d. Roma I, quanto all'individuazione della legge applicabile; mentre eventuali obbligazioni che derivino dal compimento di un fatto illecito sono disciplinate ancora dal Reg. 1215/2012, quanto alla giurisdizione e al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, e dal Reg. 864/2007, c.d. Roma II, quanto all'individuazione della legge applicabile. Invece il Reg. 650/2012 disciplina le obbligazioni che discendano da una successione *mortis causa*.

⁽²⁶⁾ L'eccezione di cui all'art. 69, par. 3, è costituita dalla Convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari, la quale continuerà ad applicarsi anche nei rapporti tra gli Stati

Il primato del Reg. n. 4/2009 tra gli Stati membri è spiegabile non soltanto alla luce delle competenze previste nei Trattati, ma anche perché l'Unione intende partecipare quale organizzazione contraddistinta da regole uniformi e omogenee che esprimono l'idea di uno spazio giuridico comune al momento della negoziazione di accordi internazionali con Stati terzi, come infatti è avvenuto quanto al Protocollo del 2007 sulla legge applicabile ed alla Convenzione del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari.

3. La competenza giurisdizionale: titoli generali, titolo sussidiario, *electio juris* e *forum necessitatis*.

Le norme sull'individuazione della giurisdizione sono in linea di principio quelle che erano previste nel Reg. 44/2001 (oggi sostituito dal Reg. 1215/2012) e mirano a garantire che il soggetto che ha diritto alla prestazione alimentare possa adire l'autorità giudiziaria a lui più vicina o quella che sia meglio in grado di valutare le condizioni economiche delle parti, in particolare la reale consistenza del patrimonio del debitore.

Infatti l'art. 3 del Regolamento prevede, in via alternativa, sia la competenza del giudice del luogo in cui risiede il convenuto, sia la competenza del giudice del luogo di in cui il creditore di alimenti risiede abitualmente. Mentre l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo *status* delle

membri destinatari del regolamento (Svezia, Finlandia) in quanto contiene un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni semplificato e supportato da norme sul patrocinio a spese dello Stato più favorevole di quello introdotto dal Regolamento n. 4/2009. L'obiettivo di favorire il recupero dei crediti è evidente, ma esso convive con l'obiettivo generale della cooperazione giudiziaria civile comunitaria di introdurre misure conformi ai principi dell'*equo processo*: la convenzione del 1962 è bensì fatta salva, ma l'art. 69, par. 3, ultima frase, impone agli Stati membri che ne siano parte di applicare le disposizioni sul diritto al riesame e sul diniego (sospensione) dell'esecuzione, previsti rispettivamente agli artt. 19 e 21 del regolamento. Cfr. anche il considerando n. 40 del regolamento: «È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di obbligazioni alimentari dei quali gli Stati membri sono parti. In questo contesto, è opportuno prevedere che gli Stati membri che sono parti della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari possano continuare ad applicarla tenuto conto del fatto che tale convenzione contiene norme in materia di riconoscimento ed esecuzione più favorevoli di quelle contemplate dal presente regolamento [...]».

persone ha altresì giurisdizione sulla pretesa alimentare accessoria e, parallelamente, l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale ha giurisdizione anche sull'obbligazione alimentare accessoria. La domanda accessoria di alimenti è invece esclusa in entrambe i casi, qualora la competenza per la domanda principale sia fondata sulla cittadinanza di una delle parti.

Il criterio della residenza abituale risponde alla preferenza del legislatore per un titolo di giurisdizione fondato su un collegamento di tipo personale tra un determinato Stato e la fattispecie che, in quanto dipendente da elementi di fatto, sia meno esposto ad alterazioni fittizie o simulate⁽²⁷⁾. Quanto agli elementi di fatto suscettibili di valutazione per dare concretezza alla residenza abituale dovranno essere valutati in funzione delle singole fattispecie. Diversi saranno gli elementi di fatto rilevanti cui si ricorrerà per determinare la residenza abituale di un neonato, o di un minore in età scolare, il cui ambiente sociale e familiare dipende dalle persone con le quali convive piuttosto che quella dell'ex-coniuge, debitore di una prestazione alimentare, trasferitosi all'estero, per il quale il criterio può assumere una coloritura prevalentemente socio-economica legata alla presenza di un'attività lavorativa e/o di cespiti patrimoniali, fermo restando che deve ricorrere una presenza fisica della persona, che detta presenza non può risultare meramente temporanea od occasionale. Deve inoltre essere rilevato che il criterio di collegamento della residenza abituale è utilizzato anche ai fini dell'individuazione del diritto applicabile all'obbligazione alimentare nel Protocollo del 2007, in questo modo determinando una frequente coincidenza tra *forum* e *ius*.

Inoltre le parti possono scegliere di comune accordo — *electio fori* — il, o i fori, di un paese dell'Unione che in conseguenza avrà giurisdizione per decidere sull'obbligazione alimentare, a meno che la

(27) Cfr. Corte di giustizia, sentenza 15 settembre 1994, C-452/93, Pedro Magdalena Fernández c. Commissione delle Comunità europee, in *Raccolta*, 1994, p. I-4295, par. 22: « la residenza abituale è il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione ». In dottrina, M. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2010, 85, ed anche C. CAMPIGLIO, *La residenza abituale dell'attore come titolo di giurisdizione in materia matrimoniale in base al reg. CE n. 2201/2003*, in *NGCC*, 2010, 1099.

controversia riguardi un'obbligazione alimentare a favore di un minore di diciotto anni: in questo caso non è infatti possibile operare la proroga di competenza.

L'obiettivo della disposizione è di proteggere il minore dalle possibili pressioni del debitore, parente o tutore, in piena rispondenza con l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 secondo cui tutte le decisioni relative ai fanciulli debbono essere adottate valutando l'interesse superiore del minore ⁽²⁸⁾. L'obiettivo di protezione è confermato nell'art. 20, par. 1, lett. e), della Convenzione dell'Aja del 2007 che impedisce il riconoscimento e l'esecuzione negli Stati contraenti di una decisione — di un giudice di uno Stato membro dell'UE in uno Stato contraente della Convenzione del 2007 che non sia uno Stato membro — concernente una controversia in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli di età inferiore a ventun anni emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato contraente sulla sola base di un accordo di proroga della giurisdizione a suo favore ⁽²⁹⁾.

Peraltro, gli accordi di scelta del foro, idonei ad attribuire al giudice prescelto competenza esclusiva, potranno indicare genericamente i giudici di un determinato Stato membro, o un particolare giudice nell'ambito di un determinato Stato membro, potranno riguardare, non solo persone residenti o domiciliate nell'UE, ma anche soggetti domiciliati/residenti in Stati terzi e dovranno essere conclusi per iscritto o mediante una qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo, pena l'invalidità dell'accordo, ma potranno designare solamente i giudici tassativamente enumerati nell'art. 4 del regolamento. Di conseguenza l'*electio fori* potrà esercitarsi solo a favore dell'autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risieda abitualmente — e in questo caso l'accordo di scelta del foro avrà l'effetto di eliminare l'alternativa posta dall'art. 3 tra foro della residenza abituale del debitore-convenuto e

⁽²⁸⁾ Cfr. C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di « best interests of the child »*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2010, 981.

⁽²⁹⁾ Così dispone infatti l'art. 2, par. 1, lett. a), della stessa Convenzione in riferimento al proprio ambito di applicazione. Cfr. A. BORRÁS, *Degeling, Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance. Explanatory Report*, Permanent Bureau, par. 455; A. MALATESTA, *La convenzione e il protocollo dell'Aja del 2007 in materia di alimenti*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2009, 831.

foro della residenza abituale del creditore — oppure dell'autorità giurisdizionale del paese del quale una delle parti è cittadina; per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, invece, potrà essere scelta l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale o, in alternativa, quella dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno. Ai fini della validità dell'accordo sarà sufficiente che tali elementi di contatto, tra lo Stato del giudice e la fattispecie controversa, sussistano alternativamente al momento della conclusione dell'accordo relativo all'elezione del foro oppure nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

In ogni caso è sempre possibile che il convenuto compaia dinanzi all'autorità giurisdizionale di un paese dell'Unione e che questa — in assenza di opposizione — acquisisca la competenza (art. 5).

In via sussidiaria, per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente in forza dei criteri sopra enunciati, saranno competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti (art. 6) ⁽³⁰⁾. La possibilità che le parti abbiano in comune una pluralità di cittadinanze di Stati membri apre la strada alla potenziale competenza delle autorità giurisdizionali di più Stati membri secondo le indicazioni desumibili dalla sentenza *Hadadi* ⁽³¹⁾, essendo certamente precluso agli Stati stessi dare prevalenza a questo fine alla propria cittadinanza, mentre nell'ipotesi in cui una sola delle parti

⁽³⁰⁾ È stata qui introdotta una condizione supplementare per l'applicazione di questo titolo, assolutamente inedita nella storia dei regolamenti comunitari di cooperazione giudiziaria in materia civile. Si tratta di una condizione che mira a tutelare non solo i cittadini comunitari dall'applicazione di un foro ritenuto evidentemente non particolarmente genuino, ma anche i cittadini degli stati non membri dell'UE che hanno sottoscritto la Convenzione di Lugano e cioè Islanda, Norvegia e Svizzera attraverso un rinvio di tipo materiale (cioè un rinvio ai criteri connettivi previsti nella suddetta convenzione). Di conseguenza, il giudice dello Stato membro di comune cittadinanza delle parti, per verificare la sua competenza a pronunciarsi su una domanda relativa ad un'obbligazione alimentare, dovrà verificare se nessuno dei fori di cui agli artt. 3, 4 e 5 sia applicabile e, in tal caso, dovrà altresì verificare sulla base della Convenzione di Lugano se nessuno dei giudici di uno degli stati non UE che ha sottoscritto tale convenzione sia competente. Solo se questo duplice test risulti negativo, il giudice adito potrà dichiararsi competente in quanto giudice dello stato di comune cittadinanza dei coniugi.

⁽³¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009, C-168/08, *Laszlo Hadadi (Hadady) c. Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady)*, in *Raccolta*, 2009, I-6871.

abbia una pluralità di cittadinanze, tra le quali quella comune, potrà essere dato rilievo a tale cittadinanza ⁽³²⁾.

Inoltre, il regolamento prevede la possibilità che un giudice europeo possa dichiararsi competente qualora un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno sufficiente collegamento (art. 7). Si tratta del meccanismo del c.d. *forum necessitatis*, che sostanzialmente permette il ricorso ad un giudice normalmente non competente a conoscere della controversia qualora nello Stato del giudice competente la medesima domanda non possa essere utilmente presentata o trattata, il che può avvenire, ad esempio, qualora l'ordinamento dello Stato competente non preveda alcuna forma di tutela nei confronti del soggetto richiedente. In questo modo, il regolamento crea una sorta di protezione nei confronti di talune situazioni — comunque collegate, sebbene in maniera tenue, con il territorio comunitario ⁽³³⁾ — che rischiano di non essere tutelate nello Stato terzo il cui giudice risulta competente a pronunciarsi. Si tratta di ipotesi eccezionali, per esempio a causa dello svolgersi di una guerra civile nello Stato terzo con il quale la controversia abbia uno stretto collegamento, oppure quando « non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento » in uno Stato in cui sarebbe vittima di persecuzioni, come indicato nel considerando 16 del Reg. 4/2009. Tra la controversia e lo Stato del foro deve in ogni modo risultare un collegamento di una qualche intensità, quale potrebbe essere quello rappresentato dalla cittadinanza di una delle parti o dalla semplice presenza nel territorio dello Stato del creditore, come dalla presenza di beni del debitore.

Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro, o in uno Stato contraente della Convenzione dell'Aja del 2007, in cui il creditore di alimenti risiede abitualmente, il debitore non può, salvo alcune eccezioni, promuovere un'azione per modificare detta decisione finché il creditore mantenga nello Stato che ha emesso la decisione la sua residenza abituale (art. 8).

Nel caso in cui siano aditi fori di diversi paesi dell'Unione per

⁽³²⁾ Cfr. F. VILLATA, *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2011, 731.

⁽³³⁾ L'art. 7, par. 2, del Regolamento n. 4/2009, infatti, precisa che il meccanismo del *forum necessitatis* possa applicarsi quando tra la fattispecie in esame ed il giudice adito sussista un collegamento sufficiente.

questioni riguardanti le stesse parti ed aventi lo stesso oggetto e lo stesso titolo, la competenza è dell'autorità giurisdizionale adita per prima (art. 12).

Indipendentemente dall'autorità giurisdizionale che ha la competenza del merito, per le richieste di provvedimenti provvisori e cautelari può essere adita una qualsiasi autorità giurisdizionale di un qualsiasi paese dell'Unione (art. 14).

Da ultimo, ricordiamo che il Reg. 4/2009 rinforza la vincolatività dei titoli di giurisdizione prescritti stabilendo l'obbligo del giudice adito di dichiarare d'ufficio la propria incompetenza in assenza di un titolo di giurisdizione idoneo (art. 10).

4. La legge applicabile. Il Protocollo dell'Aja del 2007.

L'art. 15, del capo III del regolamento, opera un rinvio formale alle norme del Protocollo del 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, determinando un'armonizzazione sia nei rapporti interni agli Stati europei, sia tra gli Stati dell'Unione e gli altri Stati partecipanti — ad eccezione della Danimarca che non ha aderito al Protocollo del 2007 quindi non è tenuta ad applicarlo nei rapporti con gli Stati terzi. In questo modo i creditori di alimenti non saranno assoggettati alla diversità dei sistemi nazionali ed migliora la prevedibilità dei benefici che potranno essere loro riconosciuti e, specularmente, degli obblighi di cui potranno essere gravati i debitori di alimenti.

Il criterio di collegamento generale individuato dal Protocollo del 2007 è quello delle legge dello Stato di residenza abituale del creditore (art. 3, par. 1, del Protocollo del 2007); in caso di mutamento della residenza abituale si applicherà la legge del nuovo Stato di residenza abituale dal momento in cui avviene il cambiamento (art. 3, par. 2, del protocollo del 2007).

Uno specifico criterio di collegamento è invece previsto per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, per le obbligazioni alimentari delle persone diverse dai genitori nei confronti di persone di età inferiore a ventun anni — esclusi i rapporti tra coniugi o ex coniugi che sono disciplinati da un diverso criterio di collegamento — e per le obbligazioni alimentari dei figli nei confronti dei genitori. In questi tre casi, qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore l'obbligazione alimentare sarà regolata dalla *lex fori*; se in base a questa legge il creditore non

possa ottenere alimenti dal debitore, opererà la regola generale della legge della residenza abituale del creditore (art. 4, par. 3, del Protocollo del 2007).

Quanto al criterio di collegamento che regola i rapporti tra coniugi o ex coniugi, o persone il cui matrimonio sia stato annullato, l'art. 5 del Protocollo dà spazio alla legge che presenti un collegamento più stretto con il matrimonio, ad esempio le legge dell'ultima residenza abituale comune, in deroga alla legge della residenza abituale del creditore.

Il criterio dell'autonomia delle parti è valorizzato dalla previsione dell'*optio iuris*, ammessa sia per un procedimento specifico (art. 7 del Protocollo del 2007) sia in via generale (art. 8 del protocollo del 2007). L'art. 7, infatti, consente alle parti di scegliere la *lex fori* al momento della presentazione della domanda quale legge regolatrice dell'obbligazione alimentare; detta scelta esplicherà effetti limitatamente allo specifico procedimento e non inciderà su un'eventuale nuova azione, o istanza di modifica delle condizioni, eventualmente introdotta dinanzi alla stessa autorità né tantomeno dinanzi all'autorità di un altro Stato ⁽³⁴⁾. L'art. 8, invece, consente al creditore ed al debitore di alimenti, in ogni momento, di scegliere quale sia la legge regolatrice dell'obbligazione alimentare nell'ambito di quattro opzioni. Precisamente la volontà delle parti potrà dare rilievo, alternativamente, alla legge dello Stato di cittadinanza di una delle parti al momento della designazione, oppure alle legge di residenza abituale di una di esse, oppure alla legge designata quale legge applicabile al loro regime patrimoniale, oppure alla legge designata quale legge applicabile al divorzio o alla separazione personale ⁽³⁵⁾. In queste ipotesi la volontà

⁽³⁴⁾ Cfr. A.BONOMI, *Explanatory Report on the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*, ottobre 2009, www.hcch.net, par. 116.

⁽³⁵⁾ Il Reg.1259/2010, c.d. Roma III, in G.U.U.E. l. 343/10 del 29 dicembre 2010, istituisce una cooperazione rafforzata nell'ambito della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e si fonda sul riconoscimento in capo ai coniugi di una limitata scelta circa la legge applicabile al proprio divorzio, individuabile fra quelle che abbiano un forte legame con il matrimonio. Tale collegamento è in primo luogo riconosciuto nella residenza abituale comune dei coniugi, o nell'ultima residenza abituale comune di essi se uno dei due vi risiede ancora, oppure nella cittadinanza di uno dei coniugi, ed infine nella *lex fori*. In mancanza di accordo, la legge applicabile è determinata in base ad una serie di criteri di collegamento oggettivi diretti a garantire che il procedimento di attenuazione o dissoluzione del vincolo sia disciplinato dall'ordinamento giuridico con cui esso presenti uno stretto legame. In linea generale, il regolamento valorizza il criterio della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui

delle parti deve essere espressa in forma scritta *ad substantiam*, o mediante registrazione su supporto il cui contenuto sia accessibile per ulteriore consultazione, e avrà portata generale. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della disposizione le obbligazioni alimentari a favore di minori o di un adulti incapaci.

L'art. 11 definisce, attraverso un'elencazione esemplificativa « *inter alia* », le questioni regolate dalla legge individuata dalle altre disposizioni del Protocollo. In particolare la legge applicabile disciplinerà l'*an* ed il *quantum* dell'obbligo alimentare, la possibilità per il creditore di chiedere gli alimenti retroattivamente, la base di calcolo e l'indicizzazione dell'importo, chi siano i soggetti obbligati ed i beneficiati, le prescrizioni e le decadenze, l'estensione dell'obbligazione alimentare del debitore qualora la prestazione sia erogata da un ente pubblico.

5. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti stranieri. La Convenzione dell'Aja del 2007.

Una decisione relativa ad un'obbligazione alimentare emessa in un paese dell'Unione deve essere riconosciuta negli altri Stati membri senza alcun procedimento speciale. In particolare, se la decisione è stata emessa da uno Stato vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007, non è possibile opporsi al suo riconoscimento. Invece, quando la decisione sia stata emessa da uno Stato non vincolato dal protocollo dell'Aja del 2007, il riconoscimento può, in alcuni casi, essere respinto e la decisione può essere eseguita solo in un altro Stato, quando sia stata prodotta una dichiarazione che ne attesti l'esecutività.

In ogni caso la decisione non può formare oggetto di un riesame del merito nel paese in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.

Il Capo IV del Reg. 4/2009 si articola in tre sezioni ⁽³⁶⁾. La sezione

è adita l'autorità giurisdizionale. Cfr. I. VIARENGO, *Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, 601; A. ZANOBETTI, *Divorzio all'europea. Il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Comm.*, 2012, 250.

⁽³⁶⁾ Il capo relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni è stato completamente modificato rispetto alla proposta della Commissione, che prevedeva l'abolizione della procedura di *exequatur* per tutte le decisioni in materia di obbligazioni alimentari contemplate dal regolamento (art. 25). Il doppio regime rappresenta una soluzione di compromesso per consentire al Regno Unito, che inizialmente non

I disciplina le ipotesi di decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007; la sezione II quelle emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007 e, infine, la sezione III introduce le disposizioni comuni ad entrambe le ipotesi.

Il legislatore motiva la distinta disciplina prevista nelle sezioni I e II in funzione delle garanzie fornite dall'applicazione delle norme sui conflitti di legge che giustificano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse dagli Stati membri vincolati dal Protocollo senza che sia richiesta altra procedura o forma di controllo di merito nello Stato richiesto ⁽³⁷⁾.

In ogni caso, il Regolamento è sempre favorevole alla provvisoria esecutività dei provvedimenti, nel senso che l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non preveda l'esecutività di diritto (art. 39). L'obiettivo della disposizione è quello di garantire un pronto soddisfacimento delle pretese alimentari in capo al creditore, il quale non dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza in ottemperanza alle disposizioni nazionali, ma potrà immediatamente chiederne l'esecuzione provvisoria, che diventerà poi definitiva in conseguenza dello spirare dei termini per impugnare, così come in caso di esito negativo dell'eventuale ricorso.

La sentenza riconosciuta potrà quindi essere invocata in altri giudizi (art. 40). Se necessario, l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta chiederà alla parte che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine, compilato utilizzando il modulo di cui agli allegati del Regolamento.

Una volta che la sentenza straniera sia stata riconosciuta e resa esecutiva, il procedimento di esecuzione delle decisioni è — come sempre — disciplinato dalla legge dello Stato dell'esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono così esecutive, sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nel medesimo

aveva partecipato all'armonizzazione delle disposizioni sui conflitti di legge, di partecipare comunque al regolamento. Cfr. la nota della Presidenza del Consiglio 14066/08 JUSTCIV 216 del 21 ottobre 2008 e l'opinione resa (per la seconda volta) dal Parlamento europeo il 4 dicembre 2008, P6_TA_PROV (2008) n. 0574, indicate entrambe da F. POCAR, I. VIARENGO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2009, 805.

⁽³⁷⁾ Cfr. considerando n. 24 del reg. 4/2009.

Stato membro. Per limitare quanto più possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico del creditore di alimenti, questi non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione, ferma restando peraltro l'organizzazione interna degli Stati membri in materia di procedure di esecuzione (art. 41) ⁽³⁸⁾.

L'art. 42 del Regolamento impone un chiaro divieto di riesame nel merito: in nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro potrà formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.

Si tenga anche presente che nei rapporti fra Stati membri e Paesi terzi (a prescindere dai rispettivi vincoli al Protocollo dell'Aja) il riconoscimento delle decisioni giudiziarie potrebbe essere assoggettato a specifici accordi bilaterali. Sul punto, il Reg. n. 664/2009 del Consiglio del 7 luglio 2009, in vigore dal 20 agosto 2009 ⁽³⁹⁾, ha istituito una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e Paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari. Più precisamente, il Regolamento si applica agli accordi riguardanti materie rientranti, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione del Reg. n. 2201/2003 e del Reg. n. 4/2009, nella misura in cui tali materie appartengono all'ambito della competenza esclusiva dell'Unione (art. 1, par. 2) e ad eccezione del caso

⁽³⁸⁾ La proposta della Commissione era al riguardo più coraggiosa, avendo cercato di imporre alcune modalità uniformi di esecuzione forzata delle decisioni. Essa consentiva al creditore di richiedere al giudice del merito un "ordine di prelievo automatico mensile" rivolto al datore di lavoro del debitore o all'istituto bancario nel quale questi fosse titolare di un conto corrente (art. 34), nonché l'attuazione del sequestro provvisorio dei depositi bancari (art. 35). Queste misure, tra le innovazioni più significative della proposta, previste al fine di rendere certo e rapido il pagamento, l'una garantendone l'adempimento in concreto e l'altra impedendo tentativi di dissimulazione delle risorse economiche del creditore, non sono però state accolte nel regolamento.

⁽³⁹⁾ Reg. n. 664/2009 del Consiglio del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e Paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari, in G.U.U.E. l. 200 del 31 luglio 2009.

in cui l'Unione abbia già concluso un accordo avente ad oggetto la stessa materia con il Paese terzo interessato ⁽⁴⁰⁾.

Come anticipato, l'art. 17 del Reg. 4/2009 prevede la soppressione della procedura di *exequatur* ⁽⁴¹⁾: le decisioni emesse da uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell'Aja del 2007, sono automaticamente riconosciute in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al relativo riconoscimento (art. 17, par. 1); inoltre sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione che ne attesti l'esecutività (art. 17, par. 2). Per questa via, già seguita nel Reg. n. 2201/2003 per i provvedimenti in tema di diritto di visita e sul ritorno del minore, e nel Reg. n. 805/2004 per i crediti non contestati, si perviene a una tendenziale equivalenza delle decisioni degli altri Stati membri rispetto a quelle dei giudici interni. Si tratta di un regime più avanzato rispetto a quello inizialmente introdotto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 — ripreso dal Reg. 44/2001, ma oggi superato anche in materia civile e commerciale dal Reg. 1215/2012 — non richiedendo più il controllo sull'esistenza di motivi ostativi. In sostanza, della decisione straniera ci si può valere come di un titolo esecutivo nazionale senza necessità di esperire alcuna procedura intermedia.

In questo senso, una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere ad eventuali provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza doverne verificare giudizialmente i presupposti (art. 18) ⁽⁴²⁾, mentre la fase del merito dell'esecuzione resta interamente disciplinata dalla legge nazionale.

⁽⁴⁰⁾ Così è avvenuto con la Decisione 2015/535 della Commissione del 27 marzo 2015 ha autorizzato il Regno di Danimarca a ratificare la convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, in G.U.U.E. l. 86/152 del 31 marzo 2015.

⁽⁴¹⁾ L'*exequatur* è la procedura che serve a far riconoscere, in un determinato Stato, un provvedimento giudiziario emesso in un altro Stato. Tale provvedimento nondimeno non esplica effetti immediati, ma viene normalmente assoggettato ad un controllo giurisdizionale da parte dello stato richiesto, volto ad accertarne la conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.

⁽⁴²⁾ Il Reg. 4/2009, anche rispetto ai regolamenti n. 2201/2003 e n. 805/2004 che pure sopprimono l'*exequatur*, fa un passo in avanti perché non richiede la condizione che la decisione sia certificata dal giudice dello Stato di origine, il quale attesti il rispetto di certe garanzie procedurali; come invece richiesto dall'art. 41 del Reg. 2201/2003 e dagli artt. 5 e 6 del Reg. 805/2004. Né prevede, come invece proposto dalla Commissione sul modello del Reg. 805/2004, un'armonizzazione minima delle regole di notifica e di comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, che possa assicurare ab origine

La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni è ulteriormente semplificata dalle allegazioni richieste al ricorrente, il creditore degli alimenti, che deve limitarsi a fornire alle competenti autorità nazionali i documenti individuati dall'art. 20: *a*) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; *b*) l'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine mediante il modulo di cui all'allegato I del Reg.; *c*) se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo; *d*) se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera *b*) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare ⁽⁴³⁾.

il rispetto del requisito dell'equo processo. In questa prospettiva il Reg. 4/2009 si discosta anche dai precedenti Reg. 1896/2006 e 861/2007, relativi all'ingiunzione di pagamento europea e al procedimento per controversie di modesta entità, che stabiliscono alcune norme minime processuali, relative al contenuto della domanda (rispettivamente, art. 7 e art. 4), allo svolgimento del procedimento (art. 5, Reg. 861/2007), al rigetto della domanda (art. 11, Reg. 1896/2006), alle notificazioni (rispettivamente, artt. 13, 14, 15 e art. 13). Disposizioni analoghe non sono contenute nel nuovo regolamento sulle obbligazioni alimentari. Peraltro, la proposta di reg. stabiliva delle norme procedurali uniformi (capo IV). Come rilevato in dottrina da M.C. BARUFFI, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i minori: l'Unione europea e gli Stati Uniti a confronto*, in *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, 49, l'armonizzazione minima delle norme processuali è necessaria per assicurare l'automatica esecutività delle decisioni.

⁽⁴³⁾ Il Regolamento n. 4/2009 presenta ben XI allegati. Più precisamente, l'allegato I consiste in un modello di *Estratto di una decisione/transazione giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari non sottoposta a un procedimento di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività* (artt. 20 e 48 del Regolamento). Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo. La norma di cui alla lett. *d*) va coordinata con l'art. 59 (Lingue), per il quale il modulo di richiesta o di domanda è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui ha sede l'autorità centrale interessata, ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di poter accettare, salvo dispensa dalla traduzione concessa dall'autorità centrale di tale Stato membro. Non viene mai richiesto al ricorrente di presentare una

La scelta di ridurre quanto più possibile le formalità di esecuzione in modo da consentire al creditore di recuperare rapidamente il suo credito, trova conferma nell'art. 21 che stabilisce una sostanziale limitazione delle ipotesi di diniego o di sospensione dell'esecuzione stessa, facendo peraltro salvi i motivi di rifiuto e di sospensione previsti dal diritto nazionale ⁽⁴⁴⁾ dello Stato membro dell'esecuzione che non siano incompatibili con quelli indicati nel medesimo articolo. Di conseguenza, su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato richiesto potrà negare, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione solo in caso di prescrizione del diritto di ottenere l'esecuzione della decisione a norma della legislazione dello Stato membro d'origine o della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, se quest'ultima prevede un termine di prescrizione più lungo ⁽⁴⁵⁾; oppure di incompatibilità con un'altra decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, ad eccezione del caso in cui il provvedimento che abbia l'effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari si fondi su un mutamento delle circostanze di fatto ⁽⁴⁶⁾.

traduzione, tranne nel caso in cui l'esecuzione della decisione venga contestata (il fine è anche quello di ridurre le spese legali, cfr. considerando 38). In questo caso, la traduzione deve essere effettuata da un traduttore abilitato, vale a dire inserito in uno degli albi professionali.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. il considerando 30, « Tale limitazione dovrebbe far salvi i motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano incompatibili con quelli elencati nel presente regolamento, quali il pagamento del debito da parte del debitore all'atto dell'esecuzione o l'impignorabilità di taluni beni ».

⁽⁴⁵⁾ La disposizione è posta a tutela il debitore, al quale non si può richiedere l'adempimento dell'obbligo dopo un periodo di inerzia del creditore; tuttavia, se il diritto all'esecuzione non è prescritto nel Paese richiesto, si ritiene che non vengano pregiudicate le aspettative del debitore, il quale o si trova in quello Stato, o ivi ha dei beni. Peraltro, qualora il debitore possieda beni in più Stati membri, la disposizione consente al creditore di scegliere il luogo di esecuzione anche in dipendenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle singole leggi nazionali, qualora il diritto all'esecuzione sia prescritto in forza della legge dello Stato di origine

⁽⁴⁶⁾ In forza di questa disposizione, il giudice può negare in tutto o in parte l'esecuzione in caso di contrasto di giudicati. La formulazione si discosta da quella utilizzata negli altri reg. che assicurano la prevalenza della decisione emanata in uno Stato membro o terzo solo se antecedente rispetto alla sentenza di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione. Ad esempio per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, per le quali prevale la sentenza successiva, cfr. art. 23, lett. *e* ed *f* del Reg. 2201/2003). La previsione potrebbe quindi determinare incertezza circa l'individua-

Peraltro, il Regolamento precisa che la sentenza di modifica di una precedente decisione in seguito ad « un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile » agli effetti del rifiuto di riconoscimento. In assenza di tale precisazione, l'eventuale nuova sentenza rischierebbe di non poter circolare, dal momento che per sua natura è diversa dalla prima e che potrebbe porre degli obblighi incompatibili rispetto a quelli stabiliti nella prima decisione. L'esecuzione potrà quindi essere sospesa, in tutto o in parte, soltanto nel caso in cui sia proposta una domanda di riesame della decisione (art. 19) ⁽⁴⁷⁾, ovvero vi sia stata la sospensione dell'esecutività nello Stato membro d'origine della decisione in oggetto.

La disciplina del riconoscimento dei giudicati stranieri è completata dall'art. 21, par. 1, che, facendo riferimento ai motivi di diniego e di sospensione dell'esecuzione stabiliti dalla legge nazionale, sembra presupporre la possibilità di ammetterne altri rispetto a quelli individuati dal regolamento, purché non incompatibili con questi ultimi. Per questa ragione, in presenza delle cause di sospensione e di diniego ivi stabilite, il giudice deve valutare se dare corso all'esecuzione o meno, non potendo comunque prescindervi. Quanto alla possibilità di addurre motivi previsti dalla legge nazionale, essi dovrebbero ispirarsi alle stesse logiche sottese alle cause dettate dal regolamento, e quindi alla necessità che sia data esecuzione ad una decisione efficace nell'ordinamento d'origine, o che comunque l'esecuzione non sia logicamente incompatibile o con esigenze di coerenza dell'ordinamento richiesto, o con legittime aspettative delle parti.

Tra le possibili cause di sospensione dell'esecuzione deve essere evidenziata la previsione di riesame per contumacia. L'art. 19 prevede

zione della sentenza da far prevalere nello Stato membro richiesto. La scelta dovrebbe comunque ispirarsi, secondo la dottrina, alla regola della prevenienza, intesa tuttavia nel senso che deve preferirsi la decisione che per prima ha avuto effetti esecutivi nello Stato richiesto. Solo questa soluzione, infatti, assicura la certezza del diritto ed è idonea ad evitare che vengano instaurati ulteriori procedimenti, anche in Stati terzi, ad iniziativa della parte che non si ritenga soddisfatta della prima pronuncia, al solo fine di eludere gli effetti esecutivi di quest'ultima. Pertanto, dovrebbe negarsi l'esecuzione della seconda sentenza, costituendo titolo esecutivo la prima sentenza.

⁽⁴⁷⁾ Ricordiamo che l'art. 23 Reg. 805/2004, l'art. 23 Reg. 1896/2006 e l'art. 23 Reg. 861/2007, prevedono che l'esecuzione delle decisioni possa essere sospesa se è presentata domanda di riesame solo in circostanze eccezionali. Al giudice viene attribuito il potere di limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, ovvero di subordinare l'esecuzione a una cauzione di cui determina l'importo.

infatti che il convenuto non costituitosi nello Stato membro di origine abbia il diritto, in determinate ipotesi, di chiedere il riesame della decisione alla competente autorità giurisdizionale di tale Stato membro (art. 19, par. 1), potendo altresì domandare la sospensione dell'esecuzione richiesta dal creditore in un altro Stato (art. 21, par. 3).

La contumacia riguarda il profilo della partecipazione al processo, nel quadro del principio fondamentale per il quale la partecipazione attiva al processo è un diritto, e non un obbligo, della parte interessata. La contumacia consiste dunque nella situazione di inattività unilaterale che consegue al mancato esercizio del potere di costituzione di una parte e che va dichiarata previa verifica dei suoi presupposti. L'art. 19, par. 1, individua le ipotesi di omessa notificazione, o comunicazioni, al convenuto tali da precludergli i diritti di contraddittorio e di difesa (lett. *a*), e di impossibilità per lo stesso di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili (lett. *b*). Il termine per chiedere il riesame decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettiva conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire. Al più tardi, dal giorno della prima misura di esecuzione sui suoi beni. In questi casi il convenuto, rimasto contumace nel procedimento d'origine, ha l'onere di agire tempestivamente, in ogni caso entro un termine di 45 giorni, non prorogabili. L'eventuale accoglimento della domanda di riesame comporta la nullità della decisione oggetto della richiesta; tuttavia, il creditore non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza, né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti. Il diritto di credito rimane dunque cristallizzato nella situazione in cui versava al momento della proposizione della prima domanda.

Un'altra innovazione introdotta dal Reg. 4/2009 è rinvenibile nel Capo VI (Transazioni giudiziarie e atti pubblici) che estende l'applicazione della disciplina prevista per le decisioni alle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine (art. 48). La loro definizione è contenuta nel precedente art. 2 che fa riferimento a qualsiasi documento che sia redatto, o registrato, come atto pubblico nello Stato membro d'origine la cui autenticità, attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata, riguardi la sottoscrizione e il contenuto, nonché qualsiasi convenzione conclusa con (e autenticata da) autorità amministrative. Riguardo alle transazioni giudiziarie, la definizione richiama quella di cui all'art. 24 del Reg. 805/2004 e fa riferimento a transazioni approvate dall'autorità giurisdizionale o concluse dinanzi a questa nel corso di un procedimento.

Tuttavia, il Regolamento dispone soltanto sull'efficacia transfrontaliera della transazione, rinviando implicitamente allo Stato d'origine la determinazione della sua natura esecutiva, come quanto ai poteri spettanti al giudice rispetto ad essa, i quali vanno ricavati dalla *lex fori* in ossequio alla loro natura processuale.

I provvedimenti provvisori *inaudita altera parte* che possono essere emessi tanto dal giudice di merito, quanto dal giudice cui è richiesta la dichiarazione di esecutività (art. 31) non sono riconoscibili finché non siano stati notificati alla parte cui si rivolgono. Essi non sono quindi riconoscibili qualora siano destinati ad essere eseguiti prima della notificazione, mentre sono riconoscibili quando hanno potuto costituire oggetto di contraddittorio prima che sorgesse la questione del riconoscimento. Gli altri tipi di provvedimenti provvisori sono invece riconoscibili senza detta limitazione, come da giurisprudenza ormai consolidatasi nella vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968.

6. Il patrocinio a spese dello Stato.

Al fine di garantire un effettivo accesso alla giustizia il Reg. 4/2009 prevede, come anche la Convenzione dell'Aja del 2007 agli artt. 14-17, un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello Stato ed in particolare l'assistenza giudiziaria gratuita per i procedimenti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di filiazione nei confronti di minori di ventuno anni e avviati tramite le autorità centrali (art. 46).

Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato, come specificato nell'art. 44, punto 3, del Regolamento, non devono essere più restrittive di quelle stabilite per le cause interne. Inoltre, non deve essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari (art. 44, punto 5). L'autorità competente dello Stato membro richiesto può, tranne che per i casi di cui all'art. 56, lett. *a* e *b* (« riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione; esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto »), rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.

L'inserimento di tale regime nel nuovo regolamento, di cui non vi era cenno nella proposta della Commissione, rappresenta un risultato senz'altro positivo del coordinamento tra la Convenzione dell'Aja e lo

spazio giudiziario europeo. Si noti peraltro che il regolamento rafforza la tutela già prevista in sede convenzionale non solo specificando il contenuto del patrocinio a carico dello Stato, ma soprattutto stabilendo il diritto di chi abbia già usufruito nello Stato di origine di tale patrocinio, di poterne beneficiare anche nello Stato dell'esecuzione alle condizioni più favorevoli eventualmente previste da quest'ultimo (art. 47, par. 2). In proposito, la Convenzione si limita infatti a garantire l'equivalenza di trattamento nei due Stati (art. 17, lett. *b*).

Imponendo agli Stati membri, per i casi previsti dal regolamento, la concessione del gratuito patrocinio, il legislatore comunitario, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2002/8/CE del 27 gennaio 2003 ⁽⁴⁸⁾, e dall'art. 47, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁴⁹⁾, vuole rendere effettiva la cooperazione giudiziaria in materia civile attraverso la predisposizione di norme minime comuni funzionali alla eliminazione delle barriere e degli ostacoli che si frappongono alla piena fruibilità del servizio giustizia da parte delle categorie socialmente più deboli. In particolare, tale Direttiva si prefigge l'obiettivo di migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, limitatamente alla materia civile e commerciale (art. 1, par. 2), in cui la parte (persona fisica) che chiede il patrocinio a spese dello Stato è domiciliata, o dimora abitualmente in

⁽⁴⁸⁾ Direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, in G.U.U.E. L 26 del 31 gennaio 2003. La Direttiva è stata integrata dalla decisione della Commissione 2005/630/CE che adotta un formulario per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato, in G.U.U.E. L225/23 del 31 agosto 2005. Segnaliamo che la Direttiva 2002/8/CE si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca. Tra la Danimarca e alcuni Stati membri vige l'accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria del 1977.

⁽⁴⁹⁾ La Carta dei diritti fondamentali è un testo normativo articolato che comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette Capi. Il Capo VI è dedicato alla giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato). L'art. 6.1 del TUE stabilisce: « L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati ». Il carattere obbligatorio della Carta è confermato nella Dichiarazione n. 1 allegata all'Atto finale della Conferenza che ha adottato il Trattato di Lisbona dove si attribuisce alla Carta « forza giuridicamente vincolante ».

uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita (art. 2, par. 1). In attuazione del principio di non discriminazione, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato così inteso si rivolge sia ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea ⁽⁵⁰⁾ sia ai cittadini di Paesi terzi (v. considerando 13) soggiornanti nel territorio di uno Stato membro, che risultino parti di una controversia transfrontaliera.

I requisiti e le condizioni che legittimano l'ammissione al gratuito patrocinio attengono essenzialmente a fattori obiettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare del soggetto richiedente. L'attività di verifica ed accertamento della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per poter accedere al beneficio è riservata alle autorità competenti dello Stato membro del foro, alle quali non è precluso di accordare il patrocinio a spese dello Stato anche al richiedente che dimostri di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro ove è fissato il domicilio o la dimora e quello del foro. Nel quadro normativo delineato dalla direttiva europea, il patrocinio a spese dello Stato è ritenuto adeguato quando consente al beneficiario « un accesso effettivo alla giustizia alle condizioni stabilite dalla presente direttiva » (art. 3, par. 1) e, come confermato dalle disposizioni del regolamento in materia di alimenti, comprende sia la consulenza legale nella fase precontenziosa, sia l'assistenza legale per agire o resistere in giudizio, oltre l'esonero totale o parziale delle spese di lite.

Proprio in ordine alle spese processuali, la direttiva prevede una ripartizione dell'onere a carico dello Stato ove il richiedente è domiciliato e dello Stato membro del foro. Ai sensi dell'art. 8, lo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente copre le spese per l'attività qualificata di assistenza e consulenza del richiedente, nelle fasi preliminari della traduzione dell'istanza e dei documenti ad essa relativi fino al momento della presentazione della domanda alle competenti autorità dello Stato membro del foro. Lo Stato membro del foro, invece, è chiamato a far fronte alle spese direttamente connesse al carattere transfrontaliero della controversia: spese di traduzione ed interpretazione, spese di viaggio qualora il giudice ritenga che sia necessario che la parte compaia personalmente in giudizio.

⁽⁵⁰⁾ Ad eccezione della Danimarca che, conformemente agli artt. 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato istitutivo della Comunità europea non partecipa all'adozione della direttiva.

Qualora le condizioni economiche e reddituali del beneficiario migliorino, questi potrà essere chiamato dallo Stato membro al rimborso totale o parziale delle spese sostenute. A questo proposito la direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità piuttosto elevato, non avendo contestualmente provveduto ad individuare quantomeno i parametri minimi di riferimento ai quali ancorare un ponderato giudizio di ragionevolezza.

La domanda di ammissione al beneficio, esteso ad ogni grado e stato del processo, ed altresì ai procedimenti stragiudiziali, è respinta dalle competenti autorità dello Stato membro qualora appaia manifestamente infondata ovvero esuli dall'ambito di applicazione della direttiva, analogamente a quanto stabilito nel Reg. 4/2009. Il richiedente che si veda destinatario di un provvedimento di rigetto, potrà quindi esperire i rimedi previsti nell'ordinamento di riferimento.

7. La cooperazione tra le autorità nazionali.

Ai fini di realizzare un rapido ed efficace recupero dei crediti alimentari quando il creditore e il debitore non risiedono nello stesso Stato assume rilievo centrale la cooperazione, affidata alle autorità centrali designate dagli Stati membri, secondo un modello inaugurato dalla Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero ⁽⁵¹⁾.

Norme volte a migliorare questo sistema, sono state introdotte sia dal Reg. 4/2009, sia dalla Convenzione dell'Aja del 2007. In particolare il Regolamento, agli artt. 49-63, riprende la disciplina della cooperazione contenuta nella Convenzione dell'Aja agli artt. 5-12 e 42.

Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome, possono designare più di un'autorità centrale specificando l'ambito territoriale o personale delle loro funzioni. In ogni caso qualora una comunicazione sia stata inviata a un'autorità centrale non competente, questa deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo (art. 49, par. 2).

È poi previsto che le autorità designate ai sensi dell'art. 49 debbano cooperare tra loro, scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovendo la cooperazione tra le autorità competenti del proprio

⁽⁵¹⁾ In Italia legittimato ad agire quale istituzione intermediaria è il Ministero degli Interni, presente su tutto il territorio attraverso le Prefetture.

Stato membro (art. 50). Inoltre, analogamente al meccanismo già istituito dal Regolamento n. 2201/2003 riguardo a controversie relative alla responsabilità genitoriale, esse dovrebbero cooperare anche in relazione a casi specifici, provvedendo a raccogliere e scambiare informazioni sulla situazione del creditore e del debitore, nonché sui procedimenti eventualmente in corso e sulle decisioni che siano state adottate; fornendo informazioni e assistenza ai creditori coinvolti in una procedura sul loro territorio e tentando di promuovere la mediazione tra le parti e il raggiungimento di accordi (art. 51).

L'art. 56 individua le domande proponibili all'autorità centrale, distinguendo la posizione del creditore di alimenti da quella del debitore.

Il creditore può presentare domande specifiche per: *a*) il riconoscimento o il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione; *b*) l'esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto; *c*) l'emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione; *d*) l'emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto; *e*) la modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto; *f*) la modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto (art. 56, punto 1).

Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può invece presentare le seguenti domande: *a*) il riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto; *b*) la modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto; *c*) la modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto (art. 56, punto 2).

La modulistica prevista nei sette allegati è stata recentemente aggiornata dal regolamento di esecuzione 2015/228, che ha sostituito gli allegati da I a VII del Regolamento 4/2009 ⁽⁵²⁾.

(52) In G.U.U.E. L. 49/1 del 20 febbraio 2015. Come rilevato — v. *supra* nota 11 - il regolamento di esecuzione tiene conto del recente ingresso della Croazia nell'Unione europea, della partecipazione del Regno Unito al Regolamento 4/2009, nonché della sua applicazione parziale alla Danimarca. Sono previsti sette allegati. Gli allegati I e II contengono i moduli riguardanti l'estratto di decisione e transazione

Particolare attenzione è riservata alla questione dell'accesso alle informazioni di carattere personale, di cruciale importanza nell'assistenza al creditore che non sempre è a conoscenza, ad esempio, dell'indirizzo, del patrimonio o delle risorse economiche del debitore, nonché per la trasmissione e l'utilizzo.

Infatti, è previsto l'obbligo degli Stati di provvedere a che le loro autorità centrali abbiano accesso a tali informazioni presso le autorità pubbliche o le amministrazioni che le detengono nell'ambito delle loro attività abituali (art. 61). Peraltro, a garanzia dei principi di riservatezza dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE ⁽⁵³⁾ alla quale fa espresso riferimento il considerando n. 34 del regolamento, l'utilizzo delle informazioni ottenute è riservato alla sola autorità giudiziaria adita in merito alla pretesa alimentare e solo ai fini della procedura (art. 62, par. 2). Le informazioni ottenute, infatti, non dovrebbero rimanere nella disponibilità delle autorità centrali, che svolgono unicamente una funzione di intermediazione nella trasmissione dei dati ricevuti dalle autorità dello Stato (art. 62, par. 3).

La disciplina europea sembra destinata a consentire un maggiore grado di integrazione e collaborazione rispetto a quella prevista dalla Convenzione dell'Aja del 2007. Infatti, l'Unione può avvalersi della « rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale » ⁽⁵⁴⁾. Si consideri inoltre che sono ridotti i termini, sia per la conferma della ricezione della domanda da parte dell'autorità centrale richiesta, sia per la trasmissione di informazioni sullo stato di tale domanda all'autorità richiedente (art. 58, par. 3 e 4). Di conseguenza, i creditori che abbiano

giudiziaria in materia di obbligazioni alimentari non sottoposta a procedimento di riconoscimento o dichiarazione di esecuzione, nonché quello riguardante i casi di sottoposizione agli indicati procedimenti. Gli allegati III e IV riguardano la circolazione degli atti pubblici sempre con riferimento alle due ipotesi poc'anzi indicate. L'allegato V contiene il modulo relativo alla richiesta di misure specifiche; l'allegato VI il modulo di domanda per il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o dell'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari; l'allegato VII il modulo sulla domanda per l'emanazione o la modifica di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, con una parte relativa alle informazioni sulla situazione finanziaria delle persone interessate dalla domanda.

⁽⁵³⁾ Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in G.U.U.E. l. 281/31 del 23 novembre 1995.

⁽⁵⁴⁾ La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è stata istituita con la decisione 2001/470/CE ed oggi è divenuta il portale europeo della giustizia. Cfr e-justice.europa.eu.

la residenza, anche non abituale, in uno Stato europeo (art. 55) possono beneficiare del meccanismo più rigoroso istituito con il regolamento, rivolgendosi all'autorità centrale di questo Stato per ottenere l'assistenza necessaria a far valere i propri diritti.